

REGOLAMENTO (CE) N. 2334/2002 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2002

recante modifica del regolamento (CE) n. 2540/2001, che deroga al regolamento (CE) n. 1148/2001 per quanto riguarda i controlli di conformità nella fase d'importazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1881/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2540/2001 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1225/2002 ⁽⁴⁾, ha previsto di estendere temporaneamente a tutte le partite, di qualsiasi peso, che presentano limitati rischi di non conformità il campo d'applicazione delle misure di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2590/2001 ⁽⁶⁾.
- (2) Quando è stato adottato il regolamento (CE) n. 2540/2001, la Commissione aveva riconosciuto, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001, le operazioni di controllo di un solo paese terzo nella fase di esportazione. A partire da tale data la Commissione ha riconosciuto le operazioni di controllo in altri cinque paesi terzi. Sono tuttavia all'e-

same altre domande di paesi terzi. Si stanno inoltre elaborando nuove disposizioni che consentiranno agli Stati membri di concentrare i controlli di conformità all'importazione sulle merci che presentano i maggiori rischi di non conformità, ma esse non potranno entrare in vigore prima del primo trimestre del 2003. È pertanto opportuno prolungare di tre mesi l'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 2540/2001.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2540/2001, la data del 31 dicembre 2002 è sostituita dalla data del 31 marzo 2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 285 del 23.10.2002, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 79.

⁽⁴⁾ GU L 179 del 9.7.2002, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 156 del 13.6.2001, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 20.